

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo dei Protocolli	»	5
Traduzione non ufficiale	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi degli articoli 71, comma 1, e 80 della Costituzione, si propone, tanto più in coerenza con le reiterate pronunce degli organi istituzionali di adesione ai principi e dettati della comunità internazionale, la ratifica dei trattati promossi dal Consiglio d'Europa di cui in intestazione.

Il presente disegno di legge rivela l'intento - oltrechè di porre rimedio ad eventuali ritardi, peraltro più volte verificatisi, nella presentazione di appositi disegni di legge da parte del Governo - di accelerare l'*iter* di approvazione parlamentare di atti già sottoscritti in sede internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 e il Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del Protocollo n. 1 e dall'articolo 3 del Protocollo n. 2.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

